

Civile Sent. Sez. 2 Num. 15626 Anno 2026
Presidente: FALASCHI MILENA
Relatore: DE GIORGIO DAVIDE
Data pubblicazione: 21/05/2026



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28637/2022 R.G. proposto da:

Comune di Falconara Marittima, rappresentato e difeso dall'avvocato

,
(

-ricorrente-

contro

Garante della protezione dei dati personali, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via
dei Portoghesi 12

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 691/2022 depositata il
25/05/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026
dal Consigliere Davide De Giorgio;

sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dottor Michele Di Mauro che ha concluso per: l'accoglimento dei motivi secondo, sesto e ottavo; l'assorbimento dei motivi terzo, quarto, settimo e nono; il rigetto dei motivi primo e quinto del ricorso;
sentito l'avvocato Alessandro Lucchetti, difensore del ricorrente, che si è riportato agli scritti difensivi.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Falconara Marittima ha proposto dinanzi al Tribunale di Ancona opposizione ex artt. 152 d.lgs. n. 196/2003 e 10 d.lgs. n. 150/2011 avverso il provvedimento n. 23/2021 del Garante per la protezione dei dati personali, con cui quest'ultimo, dichiarata l'illiceità del trattamento effettuato dall'ente in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 37, par. 7, del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, aveva ingiunto allo stesso il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad euro 10.000,00.

La violazione in questione consisteva nell'avvenuta comunicazione ai componenti il Corpo di Polizia Locale del Comune di una nota del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", con allegati il verbale della seduta del comitato in data 15.11.2017, nonché copia di una lettera anonima contenente giudizi negativi sul comportamento in ambito lavorativo di un dipendente in servizio presso la Polizia Locale ed un questionario con cui si chiedeva ai destinatari della comunicazione se condividessero o meno i giudizi riportati nella lettera anonima.

L'opponente ha sostenuto l'infondatezza dei seguenti tre profili di addebito formulati dal Garante: 1) assenza di idoneo presupposto normativo per il trattamento dei dati personali; 2) trattamento dei dati personali avvenuto in modo non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di minimizzazione; 3) assenza della comunicazione al Garante dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.

Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio, domandando il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 691/2022 pubblicata il 25.05.2022, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso ed ha disposto la compensazione tra le parti delle spese processuali.

Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: - la tardiva costituzione del Garante non gli avesse precluso la produzione della documentazione strettamente inerente all'atto opposto ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011, norma che prevedeva a tal fine un termine meramente ordinatorio; - a prescindere dall'esistenza di una base normativa legittimante il trattamento, esso era avvenuto con violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione; - le modalità dell'indagine effettuata non erano state tali da contemperare adeguatamente le esigenze di tutela della riservatezza del dipendente interessato con quelle legate al buon andamento delle attività dell'ufficio ed alla tutela della condotta di ogni singolo agente; - la circostanza che la mancata comunicazione al Garante dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati non avesse prodotto effetti pregiudizievoli rilevava ai fini della compensazione delle spese processuali. Il Comune di Falconara Marittima ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in questione sulla scorta di nove motivi.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha resistito con controricorso.

Fissata la trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Michele Di Mauro, ha presentato conclusioni scritte e il Comune ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 416

c.p.c. e dell'art. 10 del d.lgs. 150/2011, nonché dell'art. 2096 c.c., allorquando il Tribunale, a fronte della mancata tempestiva costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente, non ha accolto l'opposizione a causa della mancata allegazione e richiesta di prova dei presupposti della sanzione.

In particolare, poiché l'Autorità Garante, attrice in senso sostanziale benché formalmente convenuta, si era costituita in giudizio oltre il termine di decadenza di cui all'art. 416 c.p.c., la stessa sarebbe venuta meno ai suoi oneri di allegazione e di prova dei fatti contestati, non essendo, in particolare, applicabile nel procedimento di cui all'art. 10 d.lgs. n. 150/2011 la norma di cui all'art. 6, comma 8 dello stesso decreto, riguardante il deposito della documentazione strettamente inerente all'atto opposto entro un termine ritenuto meramente ordinatorio.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, come già affermato in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 27189/2023), è vero che il d.lgs. n. 150 del 2011 disciplina separatamente, all'art. 10, le controversie in materia di protezione dei dati personali; non è men vero però che la previsione non può esser letta in senso atomistico, ma va coordinata con l'art. 166 del codice privacy, nel testo vigente *ratione temporis*. Il settimo comma del citato art. 166 rinvia, quanto all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, agli artt. "da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689" in quanto applicabili. A tutte le controversie di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 si applica a sua volta – e per intero - l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Il coordinamento di questa norma, implicitamente richiamata dallo stesso art. 166 codice privacy per effetto dei successivi rimandi, con l'art. 10 porta ad affermare che, diversamente da quanto sostenuto dal Comune ricorrente, il comma 8 del predetto art. 6 è applicabile alla fattispecie in esame, sicché quanto affermato in proposito nella sentenza impugnata è corretto.

Ora, il termine previsto dal comma 8 del citato art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (cfr.: Cass. n. 9545/2018; in senso analogo, si vedano anche: Cass. n. 15887/2019; Cass. n. 14266/2021).

In secondo luogo, deve osservarsi che, sebbene nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa gravi sull'amministrazione l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento che irroga la sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr.: Cass. n. 4898/2015; Cass. n. 24691/2018; Cass. n. 17041/2025).

Poiché l'opposizione in esame è regolata dal rito del lavoro, va anche considerato che, nell'ambito del rito in questione, gli artt. 421 e 437 c.p.c. prevedono in capo al giudice poteri istruttori esercitabili d'ufficio.

Pertanto, sebbene la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi sia ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui, comunque l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza,

altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (cfr., per tutte: Cass. n. 33393/2019).

Le considerazioni di cui innanzi contraddicono la tesi secondo cui la tardiva costituzione del Garante avrebbe dovuto determinare l'accoglimento dell'opposizione.

2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e ss. d.lgs. 165/01, dell'art. 7 legge 300/1970, dell'art. 5, comma 1, lett. a) e c), dell'art. 6, comma 1, lett. c) e f) e dell'art. 83 del Regolamento Ue 2016/679, dell'art. 2-ter, commi 1 e 3 del d.lgs. 196/2003, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., poiché il Giudice di primo grado ha ritenuto che le indagini prodromiche all'avvio del procedimento disciplinare consentano il trattamento dei dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, solo nell'ipotesi in cui i fatti oggetto di tali indagini prodromiche siano specifici.

In particolare, secondo il Comune, poiché, ai sensi degli artt. 55 e ss. d.lgs. n. 165/2001 e della l. n. 300/1970, in sede disciplinare, i fatti oggetto di addebito devono essere specifici e, dopo la contestazione, essi non sono più modificabili, erano legittime le indagini preliminari del datore di lavoro, indagini che non potevano svolgersi in forma anonima, visto che la segnalazione si riferiva ad una persona determinata. La doverosità delle indagini e la sussistenza di un legittimo interesse del datore di lavoro permettevano il trattamento dei dati, anche senza il consenso dell'interessato, ex art. 6, lettere c) e f) del Regolamento n. 679/2016, anche in ipotesi di mero sospetto di commissione di illeciti. Un siffatto principio era stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'art. 24, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 196/2003, oggi abrogato, ed il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione e l'interessato costituiva relazione pertinente ed appropriata tra i due soggetti in questione secondo il considerando 47 del Regolamento.

Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e 4, error in procedendo – omessa pronuncia – nonché nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., poiché il Giudice di primo grado appello non ha pronunciato sulla eccezione secondo cui la normativa avente ad oggetto gli obblighi di protezione del personale dipendente, ex art. 2087 c.c., legittimava il trattamento dei dati personali del dipendente.

In particolare, premesso che nel provvedimento opposto il Garante aveva ritenuto irrilevante il richiamo dell'art. 2087 c.c., che sancisce un generale obbligo per il datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e che il Comune aveva eccepito in giudizio la sussistenza di un suo obbligo di prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali, obbligo che rendeva necessario il trattamento, il giudice del merito non si era pronunciato in proposito.

Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 2087 c.c., dell'art. 5, comma 1, lett. a) e c), dell'art. 6, comma 1, lett. c) e f) e dell'art. 83 del Regolamento Ue 2016/679, dell'art. 2-ter, commi 1 e 3 del d.lgs. 196/2003, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per aver il tribunale di Ancona erroneamente ritenuto che gli obblighi di protezione del personale dipendente, ex art. 2087 c.c., non legittimavano il trattamento dei dati personali del dipendente.

In particolare, per il caso in cui si fosse ritenuta l'eccezione di cui sopra implicitamente rigettata, doveva considerarsi che l'obbligo per il datore di lavoro di garantire un ambiente non generatore di stress a tutela della salute dei dipendenti prevaleva rispetto al diritto alla riservatezza del soggetto interessato, in virtù delle norme di cui all'art. 2087 c.c. e dell'art. 6, comma 1, lett. c) e f) del Regolamento.

I tre motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Al riguardo, deve premettersi che l'affermazione del Comune secondo cui «*il Giudice di primo grado ha ritenuto che le indagini prodromiche all'avvio del procedimento disciplinare consentano il trattamento dei dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, solo nell'ipotesi in cui i fatti oggetto di tali indagini prodromiche siano specifici*» non trova riscontro nel provvedimento impugnato; al contrario, in sentenza si è soltanto dato atto dell'inidoneità delle modalità di indagine messe in atto dall'ente, nonché del relativo trattamento dei dati personali del dipendente, a pervenire all'accertamento di fatti specifici, il che costituisce considerazione ben diversa.

Il Tribunale, nella valutazione relativa alla sussistenza o meno dell'illecito, ha ritenuto di «*prescindere*» dall'accertamento dell'esistenza di una base normativa legittimante il trattamento dei dati, ritenendo, con ogni evidenza, che un tale accertamento fosse superfluo alla luce delle considerazioni successivamente esposte riguardo alle modalità del trattamento medesimo; in altre parole, secondo il ragionamento del giudice del merito, anche riconoscendosi l'esistenza di una base normativa al trattamento, le modalità di esecuzione dello stesso lo avrebbero reso illecito, in quanto «*eccedente rispetto all'interesse perseguito dal datore di lavoro*», e dunque, in definitiva, sproporzionato.

Ciò significa che l'accertamento in questione è stato considerato assorbito, sicché deve essere escluso che ricorra il vizio di omessa pronuncia.

Infatti, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (cfr.: Cass. n. 2334/2020; Cass. n. 18832/2021).

Quanto, poi, alla legittimità delle indagini preliminari da parte del datore di lavoro, il Tribunale ha affermato che si potesse «*convenire sul fatto che*

sia legittimo, da parte del datore di lavoro, il trattamento dei dati nella fase prodromica al procedimento disciplinare» ed ha condiviso e richiamato l'osservazione dell'opponente secondo cui in sede disciplinare «gli addebiti devono essere specifici e non sono più modificabili».

Alla luce di quanto innanzi osservato, nella specie non sussiste alcuna violazione delle norme indicate dal Comune nella rubrica dei motivi in esame, e, in particolare, della disposizione di cui all'art. 2087 c.c., che costituiva, a dire dell'ente, la base normativa del trattamento.

3. Il quinto motivo è rubricato come segue: omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) c.p.c., allorché il Tribunale ha omesso di considerare che la lettera da cui discenderebbe la violazione del principio di minimizzazione trasmessa agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale dal Comandante con email del 18/6/2018 era ampiamente conosciuta da tutti gli appartenenti al medesimo Corpo di Polizia Municipale prima dell'invio di tale mail.

In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare il fatto storico della conoscenza della lettera anonima in questione già prima dell'invio del questionario, il che aveva costituito oggetto di prova testimoniale, le cui risultanze sono state riportate nel ricorso, in nota, a pag. 26. Secondo il Comune, *«se, infatti, la lettera con cui sono stati diffusi i dati personali del dipendente era già conosciuta da parte dei destinatari della comunicazione del Comandante, non si vede francamente come possa concretizzarsi alcuna violazione del principio di minimizzazione dei dati, con la diffusione già del tutto conosciuti dalla platea dei destinatari».*

Il motivo è infondato.

L'art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento del Parlamento europeo 679/2016/UE prevede che i dati personali sono *«adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)».*

Pertanto, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto del "criterio di minimizzazione", in virtù del quale essi devono essere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati (cfr.: Cass. n. 22338/2023).

In relazione a ciò, la circostanza della pregressa conoscenza *aliunde*, da parte dei destinatari della comunicazione per cui è causa, della lettera anonima deve essere considerata non decisiva nel determinare un esito diverso della causa, in quanto: - l'invio della lettera in allegato ad una comunicazione ufficiale è idoneo ad attribuire al documento una connotazione che costituisce un *quid pluris* rispetto alla mera conoscenza informale del fatto; - lo stesso dicasi per quanto concerne la richiesta a ciascun destinatario di esprimere un giudizio di condivisione o meno dei giudizi ivi riportati.

Pertanto, la circostanza in questione non è idonea a contraddire l'esattezza delle considerazioni formulate nella sentenza impugnata sulla violazione del principio di minimizzazione.

4. Il sesto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., allorquando il Tribunale di Ancona ha omesso qualsivoglia specificazione circa i fondamenti del proprio convincimento circa la violazione del principio di minimizzazione e non ha preso in considerazione (nel valutare l'asserita violazione del principio di minimizzazione) l'esito dell'attività istruttoria e le circostanze in fatto (allegate e non contestate dal resistente, stante la tardiva costituzione in giudizio) finalizzate a dimostrare che, nel caso di specie, la comunicazione ai colleghi del nome del Sig. Marino era l'unica modalità idonea ad adempiere (in modo efficace) agli obblighi connessi alla disciplina in

materia di procedimenti disciplinari e salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei colleghi.

In particolare, secondo il Comune, si versava in un'ipotesi di motivazione apparente, poiché non era stato specificato se il trattamento fosse o meno fondato su una base normativa, né era stato spiegato per quale ragione la menzione del nome dell'interessato nella comunicazione inviata fosse stata ritenuta eccedente l'interesse dell'amministrazione. Inoltre, secondo il ricorrente, il giudice del merito non aveva esaminato ai fini della decisione il fatto dirimente, non contestato dalla controparte attesa la sua tardiva costituzione, che la comunicazione del nominativo dell'interessato ai colleghi era l'unico modo idoneo ad adempiere efficacemente agli obblighi gravanti sul datore di lavoro.

Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 5, comma 1, lett. a) e c), dell'art. 6, comma 1, lett. c) e f) e dell'art. 83 del Regolamento Ue 2016/679, dell'art. 2-ter, commi 1 e 3 del d.lgs. 196/2003, per aver il Tribunale di Ancona erroneamente ritenuto la violazione del principio di minimizzazione senza aver contemperato gli obblighi connessi alla disciplina in materia di procedimenti disciplinari e salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei colleghi.

In particolare, considerato che non venivano in rilievo i principi di liceità e correttezza del trattamento, riferibili alla sussistenza del presupposto normativo, né quello di trasparenza, riguardante le informazioni da fornire al soggetto interessato, il principio di minimizzazione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, non era stato violato, poiché la comunicazione del nominativo dell'interessato ai colleghi rappresentava il trattamento minimo indispensabile all'effettuazione dell'indagine, non espletabile in forma anonima.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

In primo luogo, è erroneo ritenere che la tardiva costituzione del Garante nel giudizio dinanzi al Tribunale abbia avuto l'effetto di far considerare non contestate le circostanze esposte nel ricorso in opposizione.

Infatti, la preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, c.p.c. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, le quali trovano la loro disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza (cfr.: Cass. n. 21073/2007).

Pertanto, l'eventuale tardività della costituzione non ha l'effetto di precludere l'esame delle contestazioni da parte del giudice.

Quanto, poi, alla censura riguardante il vizio di motivazione - da ritenersi, nell'assunto del Comune, meramente apparente -, dall'esposizione contenuta nel ricorso si evince che essa si fonda sul presupposto che *«l'unico dato personale che è stato inviato al personale della Polizia Locale con la mail del 18/6/2018 era solo il nome dell'agente accusato di turbare "il benessere lavorativo" e di "aumentare divisioni e contrasti e polemiche fra i dipendenti al di fuori di qualsiasi logica sana e costruttiva"»*, sicché non sarebbe dato comprendere *«perché l'invio del nome del collega sarebbe eccedente gli interessi dell'amministrazione»*.

Le considerazioni del Comune ricorrente non possono essere condivise. Infatti, l'art. 4, par. 1, num. 1, del Regolamento, fornisce una nozione ampia del concetto di *«dato personale»*, dovendo intendersi per tale *«qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)»*; anche il Considerando 26 relativo al Regolamento dichiara che *«è auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile»*.

Pertanto, nel caso di specie, ricadono in tale nozione non soltanto i dati relativi al nome dell'interessato, ma anche le ulteriori informazioni sul soggetto in questione contenute nella lettera anonima che lo riguardava ed in ordine alle quali i colleghi erano stati sollecitati ad esprimere un giudizio di condivisione o meno.

Ora, sono molteplici le considerazioni svolte in sentenza, in proposito, da parte del giudice del merito, il quale ha ritenuto che *«la sottoposizione di un questionario ove si chiede agli interpellati di condividere o non condividere un determinato stato d'animo appare poco utile a far emergere condotte ben individuate suscettibili di contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro, perché, come osservato dallo stesso ricorrente, gli addebiti devono essere specifici e non sono più modificabili»* e che *«inviare ai dipendenti del corpo di polizia locale una nota anonima contenente valutazioni negative su di un dipendente e fare di tale scritto un questionario a risposte multiple, non appare essere un modus operandi adeguato al contemperamento delle esigenze perseguite con il procedimento avviato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, teso a garantire il buon andamento dell'attività di polizia locale ed a "... rendere partecipi gli eventuali segnalatori di condotte illecite della partecipazione di tutto il Corpo di Polizia a tali indagini, e quindi tutelare (anche individualmente) la condotta di ogni singolo agente" (pagina 38 del ricorso), con quelle di tutela della riservatezza del singolo dipendente»*.

Diversamente da quanto ritenuto dal Comune, le considerazioni sopra riportate, del tutto coerenti, consentono di comprendere il percorso logico seguito dal giudice, sono ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale e non integrano gli estremi della motivazione meramente apparente o insanabilmente contraddittoria.

Quanto, poi, al fatto che, a dire del Comune, la comunicazione in questione fosse *«l'unica modalità idonea ad adempiere (in modo efficace) agli obblighi connessi alla disciplina in materia di procedimenti disciplinari*

e salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei colleghi», esso, lungi dal costituire un fatto storico, costituisce un giudizio, sicché la censura in questione presenta profili di inammissibilità.

In proposito, è stato evidenziato (cfr.: Cass. n. 22218/2023) che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., ord., 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., sez. un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., ord., 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; v. in particolare Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irrispettivamente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.

Riguardo alla questione in esame, il Comune ha indicato anche vari elementi che dimostrerebbero, a suo dire, la correttezza della tesi dallo stesso sostenuta.

In proposito, tuttavia, deve osservarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto

estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Né, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie - prendesse d'ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso "sub specie" di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr.: Cass. n. 4766/2006; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006; Cass. n. 4500/2007).

Infine, quanto alla pretesa violazione di legge, deve osservarsi che essa consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione

dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024).

Le considerazioni svolte dalla parte circa l'impossibilità di effettuare le indagini in forma anonima nonché circa la funzione concreta dell'invio ai colleghi dell'interessato della comunicazione per cui è causa con i relativi allegati non attengono ad un problema interpretativo delle norme di cui si assume la violazione, ma riguardano esclusivamente la valutazione nel merito delle risultanze di causa, che, come innanzi si è già visto, non può essere rimessa in discussione nella presente sede, ove congruamente motivata.

5. L'ottavo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e 4, error in procedendo - omessa pronuncia - nonché nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., poiché il Giudice di primo grado non ha pronunciato sulla eccezione secondo cui la mancata comunicazione al Garante dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, non ha determinato alcun nocumento alle finalità per cui tale norma era preordinata (ossia consentire al Garante di avere un rapido contatto con il DPO del titolare del trattamento).

In particolare, premesso che nel provvedimento impugnato era stata contestata al Comune anche la mancata comunicazione al Garante dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e che l'opponente aveva eccepito che tale omissione non aveva avuto alcuna conseguenza concreta, doveva rilevarsi che il giudice del merito aveva tenuto conto di ciò solo quanto alla statuizione sulle spese processuali, ma non in relazione al merito della pretesa sanzionatoria di controparte.

Il nono motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 37, paragrafo 7 e dell'art. 83 del Regolamento Ue 2016/679, per aver il Tribunale di Ancona erroneamente ritenuto che la mancata comunicazione al Garante dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, senza alcun documento delle finalità per cui tale norma era preordinata (ossia consentire al Garante di avere un rapido contatto con il DPO del titolare del trattamento), determini una condotta sanzionabile con sanzione amministrativa pecuniaria.

In particolare, considerato che la comunicazione al Garante dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il responsabile della protezione dei dati in modo facile e diretto e che la determinazione comunale di designazione del responsabile era stata pubblicata all'albo pretorio nonché sul sito internet del Comune, sicché la mancata comunicazione si risolveva in una violazione meramente formale che non aveva provocato alcun danno, detta violazione non era sanzionabile.

I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Deve premettersi che nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettate. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può

esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr.: Cass. n. 28072/2021).

In concreto, nella decisione impugnata, il giudice del merito ha espressamente citato la tesi dell'opponente secondo cui «*la mancata comunicazione del GDPR dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati deve ritenersi improduttiva di qualsiasi effetto pregiudizievole, perché la pubblicazione dei dati di contatto sul sito internet del Comune di Falconara Marittima ha comunque raggiunto lo scopo cui la norma è preposta*»; parimenti, lo stesso ha valorizzato detta circostanza - di cui, dunque, ha ritenuto la sussistenza - ai fini della decisione in ordine alla compensazione delle spese processuali.

Da parte sua, l'ente, pur lamentando che di ciò non si sia tenuto conto ai fini della decisione sul merito della pretesa sanzionatoria del Garante, non ha riportato nel ricorso specifiche indicazioni sul come la questione fosse stata fatta valere nelle conclusioni rassegnate, cioè su quali richieste fossero state eventualmente formulate con particolare riguardo alla circostanza in esame, il che non permette una compiuta verifica della censura in questa sede.

Deve in ogni caso rilevarsi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno

specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr.: Cass. n. 27551/2024).

Nella specie, la doglianza in esame è stata valorizzata dal Tribunale, sebbene soltanto ai fini della statuizione relativa alle spese processuali, sicché essa deve comunque intendersi implicitamente disattesa ai fini della decisione di merito; ne deriva che non è ravvisabile in concreto il vizio di omessa pronuncia.

Quanto alla valutazione circa la correttezza o meno di tale implicito rigetto, deve escludersi che la violazione della norma di cui all'art. 37 del Regolamento sia insuscettibile di sanzione, in quanto meramente formale.

Sul punto, si osserva che l'art. 37, par. 7, del Regolamento prevede sia la pubblicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sia la comunicazione degli stessi all'autorità di controllo, con la conseguenza che la mera pubblicazione non esaurisce l'adempimento di siffatti obblighi.

La violazione in esame è sanzionata ex art. 83, par. 4, lett. a), del Regolamento medesimo, non presuppone che la condotta omissiva abbia effettivamente provocato un danno, né, infine, è possibile adottare in questa sede un'interpretazione che di fatto conduca alla disapplicazione della norma.

In concreto, premesso che la sussistenza dell'omissione è pacifica, ciò che risulta dagli atti è unicamente l'inesistenza di un danno, la quale avrebbe potuto influire unicamente sulla gravità della violazione e, dunque, sulla misura della sanzione; tuttavia, il Comune ricorrente non ha dedotto di aver domandato una riduzione della sanzione stessa in forza di ciò.

6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 22 gennaio 2026.

Il Consigliere
Davide De Giorgio

La Presidente
Milena Falaschi